

COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE

N. 50 DEL 31 DICEMBRE 2020/AREA AMM.VA
N. 562 DEL 31 DICEMBRE 2020 REG. GEN.

AREA AMMINISTRATIVA



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE RAG. SCHILLIRO' ROSA MARIA (*PROFILO PROFESSIONALE*: ISTRUTTORE – CAT. C – Posizione Economica C/1), PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI GALATI MAMERTINO (01.01.2021 – 31.12.2021).

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Sindaco del Comune di Galati Mamertino (ME), con nota prot. n. 13165 del 21.12.2020 acquisita in data 23.12.2020 al n. 8518 del protocollo generale del comune, chiede di autorizzare la Dipendente di questo Comune Sig.ra SCHILLIRÒ Rosa Maria a prestare attività lavorativa presso il comune medesimo, per n. 12 ore settimanali per il periodo 01 gennaio 2021 - 31.12.2021;

DATO ATTO che, dall'11 dicembre 2019, a seguito del processo di stabilizzazione del personale precario di questo Ente con qualifica non dirigenziale (art. 30 della L.R. n. 5/2014) in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del D. Lgs. n.75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della Legge Regionale n. 1/2019, risulta titolare di Contratto Individuale di Lavoro a Tempo Indeterminato – Part/time a 21 ore settimanali, inquadrata nel Profilo Professionale di "ISTRUTTORE" – Categoria C – Posizione Economica C/1;

VISTO l'art. 92, comma 1, secondo periodo (Rapporti di lavoro a tempo parziale) del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), secondo il quale "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti";

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 reso in data 25 maggio 2005 al quale è seguita la circolare della Direzione centrale del Ministero dell'Interno n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 esplicativa della citata normativa;

VISTO l'art. 2 (incompatibilità generale) del Regolamento comunale per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impegni ed incarichi al personale dipendente, il quale, al comma 2, lett. a), recita: al dipendente è, inoltre, precluso assumere altri impieghi pubblici ai sensi dell'art. 65, comma 1, D.P.R. n. 3/1957, fatte salve le eccezioni previste da leggi speciali (art. 92, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e);

VISTI gli artt. 5 (Criteri per la concessione di autorizzazioni) e 6 (Procedimento autorizzativo) del Regolamento comunale per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impegni ed incarichi al personale dipendente;

TENUTO CONTO che il precitato art. 65, comma 1, D.P.R. n. 3/1957 annovera fra le leggi speciali l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) ed in particolare il comma 7) ed il comma 8) che testualmente recitano:

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio di produttività o di fondi equivalenti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è produttività o di fondi equivalenti.

TENUTO CONTO:

- Che il comma 11, del citato art. 53 testualmente così recita: Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici;
- Che il comma 13, del citato art. 53 testualmente così recita: Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11;

DATO ATTO che l'incarico in questione non rientra nel regime delle incompatibilità dettate dalla normativa vigente e impegnerà la dipendente in orario extralavorativo;

VISTO:

✓ il d.lgs n. 66/2003 ed i particolare l'art. 4 c. 2) che così testualmente recita: "la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario".;

✓ Le disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili..... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali;

DATO ATTO che la Dipendente Schillirò Rosa Maria, con mail del 31.12.2020, acquisita in pari data al n. 8642 del protocollo generale dell'ente, manifesta la disponibilità all'accettazione dell'incarico per il quale il Comune di Galati Mamertino richiede autorizzazione;

RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato, di poter autorizzare la Dipendente allo svolgimento del suddetto incarico, fatto salvo l'obbligo in capo allo stesso di comunicare tempestivamente qualsiasi motivo ostativo alla validità della presente autorizzazione sulla base di mutamento di fatto o di diritto degli incarichi temporaneamente autorizzati;

RICHIAMATE le norme vigenti in materia e l'Ordinamento Enti Locali vigente in Sicilia;

VISTI:

- l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127 e il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili delle aree;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e il vigente regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Deliberazioni di G.C. n. 158/2008 n. 148/2009 n. 228/2009), recentemente modificato ed integrato con delibera di G.C. n. 130 del 27/11/2019, avente per oggetto "Riarticolazione organizzativa dei servizi è degli uffici assegnati alle aree gestionali. approvazione nuovo organigramma e funzionigramma comunale";
- il provvedimento n. 12 dell'1 giugno 2020, con il quale il Sindaco, tra l'altro, ha nominato il Dipendente Comunale Rag. Alfredo Pidalà (Categoria C/2) Responsabile dell'Area Amministrativa con funzioni dirigenziali;
- le leggi regionali 3 dicembre 2001, n. 44; 11 dicembre 1991, n. 48; 7 settembre 1998, n. 23 e 23 dicembre 2000, n. 30;

ATTESO che l'adozione del presente provvedimento, rientra nelle specifiche competenze di questo Responsabile di Area, ai sensi:

- ♦ dell'art. 183, comma 9° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ♦ del provvedimento sindacale n. 12 dell'1 giugno 2020;

VISTI:

- l'art. 14 della Legge Regionale n. 7/1992;
- lo Statuto del Comune di Longi;
- l'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165

DETERMINA

Per i motivi meglio descritti in premessa che qui di seguito devono intendersi riportati e trascritti:

- 1. DI PRENDERE ATTO della nota prot. n. 13165 del 21.12.2020 acquisita in data 23.12.2020 al n. 8518 del protocollo generale del comune, con la quale il Sindaco del Comune di Galati Mamertino (ME) richiede a questo ente l'autorizzazione a poter utilizzare la Dipendente Comunale Sig.ra Schillirò Rosa Maria, in attività lavorativa presso per n. 12 ore settimanali per il periodo 01 gennaio 2021 31.12.2021.
- 2. DARE ATTO che, dall'11 dicembre 2019, a seguito del processo di stabilizzazione del personale precario di questo Ente con qualifica non dirigenziale (art. 30 della L.R. n. 5/2014) in possesso dei requisiti di cui all'art. 20, comma 1 del D. Lgs. n.75/2017 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 3 della Legge Regionale n. 1/2019, risulta titolare di Contratto Individuale di Lavoro a Tempo Indeterminato Part/time a 21 ore settimanali, inquadrata nel Profilo Professionale di "ISTRUTTORE" Categoria C Posizione Economica C/1.

- 3. **DI AUTORIZZARE** la Dipendente Comunale Sig. SCHILLIRÒ Rosa Maria (titolare di Contratto Individuale di Lavoro a Tempo Indeterminato Part/time a 21 ore settimanali, inquadrata nel Profilo Professionale di "ISTRUTTORE" Categoria C Posizione Economica C/1) a prestare attività lavorativa presso il Comune di Galati Mamertino per n. 12 ore settimanali per il periodo 01 gennaio 2021 31.12.2021.
- 4. **DARE ATTO**, altresì, che la presente autorizzazione risulta subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

Che l'incarico da conferire:

- a) Risulti conforme a quanto integralmente riportato nel dettato di cui all'art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche).
- b) è di *carattere temporaneo ed occasionale*, definito nella sua natura e nella sua durata temporale (dal 01.01.2021 al 31.12.2021);
- c) si svolgerà totalmente al di fuori del normale orario di lavoro;
- d) non comprometterà, per l'impegno richiesto e/o per le modalità di svolgimento, un completo, tempestivo e puntuale assolvimento dei compiti e dei doveri d'ufficio da parte del dipendente o comunque influenzarne negativamente l'adempimento;
- e) non assumerà un carattere di prevalenza economica rispetto al lavoro dipendente. A tal fine l'incarico prevederà un compenso pari a quello previsto dal CCNL per la categoria di riferimento;
- f) non produce conflitto, anche potenziale, di interesse con le funzioni svolte dal dipendente all'interno della struttura di assegnazione o, comunque, con l'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dall'art.3 del citato Regolamento;
- g) non comprometterà il decoro e il prestigio dell'Amministrazione Comunale e non ne danneggerà l'immagine;
- 5. DARE ATTO, inoltre, che la Dipendente viene autorizzato allo svolgimento del suddetto incarico, fatto salvo l'obbligo in capo allo stesso di comunicare tempestivamente qualsiasi motivo ostativo alla validità della presente autorizzazione sulla base di mutamento di fatto o di diritto degli incarichi temporaneamente autorizzati.
- 6. DI DEMANDARE al Servizio Gestione del Personale gli adempimenti consequenziali alla presente autorizzazione che, fra l'altro, comprendono la comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica e, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto Legislativo n.33/2013 recante Disposizioni in materia di Trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni, alla pubblicazione dei dati oggetto del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente al link "Amministrazione Trasparente".
- 7. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla dipendente Comunale Schillirò Rosa Maria e al Sindaco del Comune di Galati Mamertino.
- 8. DARÉ ATTO, infine, che la presente determinazione:
- va pubblicata all'albo on-line di questo ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'ufficio segreteria.

Longi, 31 dicembre 2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa (Rag. Alfredo Pidalà)

AREA AMMINISTRATIVA

PARERI SULLA PROPOSTA PER LA DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. n. 267/2000 e SS.MM.II.

Longi lì, 31.12.2020 II Responsabile dell'Area Apprinistrativa (Rag. Alfredo Pidala)
AREA AMMINISTRATIVA
A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,
sì certifica
che, copia della presente determinazione, è stata pubblicata all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 3///2020 al 15/1/2021.
LONGI,
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA